



Bloc-Notes

notizie e riflessioni per le Iscritte e gli Iscritti FISAC/CGIL
di UniCredit SpA
www.unicredito.fisac.cgil.it

ACCORDO 5 FEBBRAIO 2016

Fondo di Solidarietà

per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito.

1) L' ACCORDO E IL FONDO ESUBERI

Nell'accordo firmato il 5 febbraio 2016 è previsto il ricorso alle prestazioni del Fondo Esuberi di settore. Sono altresì richiamate alcune previsioni già concordate tra le parti nell'Accordo del 28 giugno 2014 (cd. 1^a fase) che prevedevano a loro volta il ricorso al Fondo Esuberi.

Accordo
28/6/2014
Fondo Esuberi
Sez. Ordinaria
1^a FASE

Riguarda lavoratori e lavoratrici con diritto al trattamento pensionistico INPS da 1/1/2015 a 31/12/2018

Per effetto dell'accordo 5/2/2016 sono ricompresi in queste previsioni anche lav. con diritto fino a 31/1/2019.

Accordo
5/2/2016
Fondo Esuberi
Sezione
Straordinaria
2^a FASE

Riguarda lavoratori e lavoratrici con diritto al trattamento pensionistico INPS da 1/2/2019 a 31/12/2021.

Per gli aderenti alle previsioni della 1^a FASE è possibile l'utilizzo congiunto delle prestazioni delle sezioni ordinaria e straordinaria,

IL FONDO ESUBERI per chi matura il diritto a trattamento pensionistico entro il 1° gennaio 2019

Data della maturazione del trattamento pensionistico

Da 1/6/2017 a 1/12/2017

A

Assegno **ORDINARIO** per 12 mesi fino al giorno precedente il trattamento pensionistico

Cessazione del rapporto di lavoro alla data originaria

Incentivo invariato come da tabella art.2 Accordo 28/6/2014 + 1 mensilità

Da 1/1/2018 a 1/1/2019

B

Assegno **ORDINARIO** per 12 mesi fino al giorno precedente il trattamento pensionistico

Cessazione del rapporto di lavoro alla data originaria

Incentivo invariato come da tabella art.2 Accordo 28/6/2014 + 1 mensilità

Da 1/1/2018 a 1/1/2019

C

Assegno **ORDINARIO** per 12 mesi a partire da 1/7/2016.

Cessazione del rapporto di lavoro 30/6/2017

Assegno **STRAORDINARIO** DA 1/7/2017 fino al giorno precedente il trattamento pensionistico (durata 6/18 mesi)

Incentivo pari a 4 mensilità

In questo contesto, alla fruizione dell'assegno **ORDINARIO**, è sottintesa la sospensione totale dell'attività lavorativa

IL FONDO ESUBERI per chi matura il diritto a trattamento pensionistico tra il 1° febbraio 2019 e il 31 dicembre 2021 Fondo Esuberi sez. **STRAORDINARIA**

**Durata della prestazione
fissa:**

36 mesi.

**3 anni con erogazione di 13
mensilità per anno**

Individuazione della propria data di diritto
alla prestazione pensionistica (INPS) e
cessazione 36 mesi prima.

Esempio:

Pensione 1° settembre 2020

Cessazione 31 Agosto 2017

Assegno Fondo Esuberi da
1° settembre 2017

Al momento della cessazione
erogazione di:

TFR (parte accumulata in
azienda)

Incentivo pari a 3,5 mensilità

Durante il periodo nel quale è erogato l'assegno a carico della Sez. Straordinaria
del Fondo Esuberi:

L'Azienda versa all'Inps la contribuzione correlata (piena)

Continuano a valere le condizioni bancarie/creditizie agevolate e le coperture per
i superstiti

L'onere relativo alle prestazioni di Uni.Ca continuerà ad essere a carico
dell'Azienda (inteso che le prestazioni saranno attive fino al 31 dicembre
dell'ultimo anno di percepimento dell'assegno)

IL FONDO ESUBERI

L'ASSEGNO STRAORDINARIO/1

- ▶ L'importo dell'assegno è determinato dall'INPS utilizzando il metodo di calcolo della pensione
- ▶ Per la parte di pensione maturata fino al 31/12/2011 il metodo di calcolo sarà interamente retributivo per chi al 31/12/1995 aveva 18 anni di contribuzione, misto (cioè retributivo fino al 31/12/1995 e contributivo dal 1/01/1996) per gli altri.
- ▶ A partire dal 1/01/2012 il sistema di calcolo è contributivo per tutti (riforma Fornero).
- ▶ La legge di stabilità 2015 ha stabilito che la pensione così calcolata deve essere raffrontata con l'importo derivante dal calcolo effettuato applicando il metodo ante riforma (interamente retributivo). L'Inps deve poi procedere al pagamento dell'importo inferiore.
- ▶ L'importo lordo dell'assegno è pari all'importo lordo della pensione, con le seguenti particolarità:
 - ▶ il calcolo considera anche i contributi necessari al raggiungimento del primo requisito di pensione (anticipata o vecchiaia), cd. contribuzione correlata
 - ▶ per chi ha calcolo interamente retributivo fino al 31.12.2011 si applica una riduzione dell'8% ovvero dell'11% in ragione del reddito annuale inferiore/superiore a 38.000 € (la base di calcolo è l'ultima mensilità reale). In tal caso non si applicano le penalizzazioni dell'1% e 2% per anno previste dalla legge (riforma Fornero), a partire dal 2018, in caso di accesso alle prestazioni pensionistiche con età inferiore a 62 anni
 - ▶ il coefficiente di trasformazione per la parte calcolata con metodo contributivo è valorizzato utilizzando l'età anagrafica nel momento del diritto a pensione (uscita dal Fondo esuberi)

IL FONDO ESUBERI

L'ASSEGNO STRAORDINARIO/2

- ▶ Le colleghe e colleghi Part Time hanno facoltà di chiedere il ritorno a Tempo Pieno per l'ultimo mese precedente la cessazione.
 - ▶ L'azienda è tenuta ad accettare la domanda
 - ▶ I contributi che verranno versati dall'azienda durante il periodo di erogazione dell'assegno straordinario saranno riferiti alla prestazione a Tempo Pieno con effetti positivi sul calcolo della pensione e dello stesso assegno
 - ▶ L'incentivo viene calcolato sulla retribuzione a Tempo Pieno
- ▶ L'importo viene erogato al netto delle imposte. Si applicano le aliquote IRPEF in vigore. L'assegno non è soggetto a Imposte regionali o comunali (Irpef) né a trattenute previdenziali
- ▶ Gli assegni sono corrisposti per 13 mensilità e con l'ultima rata viene corrisposto il rateo di tredicesima maturato.
- ▶ L'assegno straordinario è pagato in rate mensili anticipate, ossia all'inizio del mese di competenza (dodici mensilità più la tredicesima erogata il 1° dicembre) ed è corrisposto fino al mese precedente a quello di decorrenza effettiva del trattamento di pensione.
- ▶ L'importo percepito dal lavoratore è fisso per tutta la durata di permanenza nel Fondo.
- ▶ Gli assegni sono prestazioni "dirette" e non sono reversibili.
- ▶ In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto anche della contribuzione correlata versata in favore del lavoratore durante il periodo di percezione dell'assegno.

IL FONDO ESUBERI

L'ASSEGNO STRAORDINARIO/3

L'INPS ha sancito l'assenza di collegamento tra l'assegno di invalidità e la **pensione anticipata**.

Pertanto le domande di accesso alle prestazioni della sezione **STRAORDINARIA**, da parte dei percettori degli assegni (se tali al momento dell'inizio della fruizione delle prestazioni del Fondo), **saranno respinte**.

Nulla osta, invece, in caso di raggiungimento del requisito per pensione di vecchiaia.

La durata del Fondo può arrivare fino a 60 mesi ed estendersi fino al 1° dicembre 2023 per:

Non vedenti, titolari di Invalidità superiore al 74%, sordomuti, titolari di assegni ordinari di invalidità.

Affetti da malattie oncologiche, TBC, AIDS, nonché colleghe/i con componenti del proprio nucleo familiare affetti da dette patologie.

Queste situazioni **eccezionali** verranno prese in considerazione nel limite massimo di **50 casi**.

GLI ASPETTI FISCALI

ASSEGNO ORDINARIO

L'importo dell'assegno lordo è determinato nella misura del 60% della retribuzione non percepita. Il riferimento è la RAL calcolata sull'ultimo mese effettivamente lavorato. Nei casi osservati, **astensione totale**, intervengono i cd. **tetti massimi** (vedi tabella 1 a pag. 8).

L'importo netto mensile è poco rilevante in quanto soggetto a conguaglio su base annuale per cumulo con gli altri redditi. In particolare, se la sospensione interviene in corso d'anno, va considerato il reddito da lavoro dei mesi precedenti.

ASSEGNO STRAORDINARIO

L'importo dell'assegno lordo è determinato come indicato a pag.5. A tale importo l'Inps (ente erogatore) applica la **tassazione separata** alla fonte.

Gli importi NON sono cumulabili con altri redditi (sia da lavoro che di altra origine)

Ne deriva che:

- L'assegno non genera imposte dalle quali detrarre eventuali oneri in sede di dichiarazione redditi (spese mediche, mutui, etc.)
- Negli anni nei quali l'assegno si somma con altri redditi (da lavoro e non) non contribuisce a innalzare l'imponibile, generando situazioni favorevoli (vedi esempi successivi)

L'assegno ordinario e «i tetti»

Tabella 1

Massimali mensili lordi dell'assegno del Fondo di Solidarietà di settore SEZIONE ORDINARIA per l'anno 2016 (soggetti a revisione annuale)

	R.A.L.	R.A.L. / 12	Massimali mensili	Massimali mensili x 12
fascia 3	> 40.335	> 3.361,21	1681,62	20179,44
fascia 2	tra 25.515 e 40.335	tra 2.126,33 e 3.361,21	1331,11	15973,32
fascia 1	< 25.515	< 2.126,33	1154,85	13858,2

Ovviamente, il massimale scatta quasi sempre, salvo che in presenza di retribuzioni mensili rientranti nella fascia 1.

Tabella 2

Inquadramento attuale	Stipendio mensile CCNL 2012	Aumento a regime ottobre 2018	Scatti anzianità	Importo ex restr. tabell.	RAL con max. scatti (9 QD 3-4 12 altre categorie) fino sett. 2016	RAL con max. scatti (9 QD 3-4 12 altre categorie) da ott. 2018
QD4	4.185,11	135,16	95,31	14,30	67.230,80	68.987,91
QD3	3.552,46	114,73	95,31	14,30	59.006,35	60.497,85
QD2	3.170,41	102,39	41,55	7,99	48.943,57	50.274,66
QD1	2.986,59	96,46	41,55	7,99	46.553,91	47.807,83
A3L4	2.631,90	85,00	41,55	7,99	41.942,94	43.047,94
A3L3	2.441,43	78,85	41,55	7,99	39.466,83	40.491,86
A3L2	2.306,54	74,49	41,55	7,99	37.713,26	38.681,66
A3L1	2.188,38	70,68	41,55	7,99	36.177,18	37.095,97

Alcuni esempi: Lavoratore A

(Qd 4 requisito 01/07/2018 uscita anticipata al 01/07/2016 - Con posizione al Fondo di Gruppo sez. I e sez. II)

2016		2017		2018						
01\01\16	01\07\16	01\01\17	01\07\17	01\01\18	01/07/2018	01/01/2019				
<p>Importi non soggetti a dichiarazione redditi annua</p>		50% montante sezione II Fondo Capitalizzazione Individuale (5)								
		T.F.R. + INCENTIVO (7)								
		assegno straordinario 6 mesi (+6/12 tredicesima) (3)		assegno straordinario 6 mesi (+6/12 tredicesima) (3)						
		€ 14.848,08		€ 14.848,08						
				Pensione INPS 6 mesi (+6 mesi tredicesima) (6)						
				€ 20.980,77						
stipendio FT 6 mesi (+6/12 tredicesima) (1)		assegno ordinario 6 mesi (2)		assegno ordinario 6 mesi (2)		rendita Fondo Pensione sezione I 6 mesi (+6/12 tredicesima) (4)		rendita Fondo Pensione sezione I 12 mesi (+ tredicesima) (4)		
€ 29.340,61		€ 10.089,72		€ 10.089,72		€ 3.918,33		€ 7.836,66		
€ 39.430,33		€ 14.008,05		€ 28.817,43						
Reddito Lordo Annuo 2016 soggetto a IRPEF (1) + (2)		Reddito Lordo Annuo 2017 soggetto a IRPEF (2) + (4)		Reddito Lordo Annuo 2018 soggetto a IRPEF (4) + (6)						
(1)	mensile lordo		€ 4.513,94							
(2)	mensile lordo		€ 1.681,62							
(3)	mensile netto		€ 2.284,32							
(4)	mensile lordo		€ 602,82							
(5)	montante sez. II Fondo Previdenza		€ 39.570		Il riscatto del 50% del capitale può essere richiesto dagli iscritti/e a forme previdenziali a capitalizzazione individuale, con liquidazione al momento dell'accesso alle prestazioni del Fondo Esuberi Sezione Straordinaria.					
(6)	pensione INPS presunta mensile lorda		€ 3.227,81							
(7)	T.F.R. e Incentivo vengono erogati al momento della cessazione, nel caso in esempio: 01/07/2017.									

Alcuni esempi: Lavoratrice B

(Area professionale Part Time con rientro Full Time nell'ultimo mese – Requisito 01/10/2018 uscita anticipata 01/07/2016)

	2016		2017		2018	
	01/01/2016	01/01/2017	01/07/2017	01/01/18	01/10/2018	01/01/2019
Importi non soggetti a dichiarazione redditi annua			50% montante sezione II Fondo Capitalizzazione Individuale (5)			
			T.F.R. + INCENTIVO (7)			
			assegno straordinario 6 mesi (+6/12 tredicesima) (3)	assegno straordinario 9 mesi (+9/12 tredicesima) (3)		
			€ 10.659,74	€ 15.989,61		
					Pensione INPS 3 mesi (+3 mesi tredicesima) (6)	
					€ 7.112,66	
Importi LORDI >	stipendio PT 5 mesi (1)	stipendio FT 1 mese (+ratei tredicesima) (1b)	assegno ordinario 6 mesi (2)	assegno ordinario 6 mesi (2)		
	€ 12.814,30	€ 4.783,81	€ 10.089,72	€ 10.089,72		
	€ 27.687,83		€ 10.089,72		€ 7.112,66	
	Reddito Lordo Annuo 2016 soggetto a IRPEF (1) + (1b) + (2)		Reddito Lordo Annuo 2017 soggetto a IRPEF (2)		Reddito Lordo Annuo 2018 soggetto a IRPEF (6)	

(1)	mensile lordo Part Time	€ 2.562,86
(1b)	mensile lordo Full Time	€ 3.430,11
(2)	mensile lordo	€ 1.681,62
(3)	mensile netto	€ 1.639,96
(4)	mensile lordo	
(5)	montante sez. II F. Prev.	€ 39.569
(6)	pensione INPS presunta mensile lorda	€ 2.188,51
(7)	T.F.R. e Incentivo vengono erogati al momento della cessazione, nel caso in esempio: 01/07/2017.	

FISAC - CGIL UNICREDIT GROUP

Il riscatto del 50% del capitale può essere richiesto dagli iscritti/e a forme previdenziali a capitalizzazione individuale, con liquidazione al momento dell'accesso alle prestazioni del Fondo Esuberi Sezione Straordinaria.

Alcuni esempi: Lavoratore C

(Area professionale Full Time Fondo Straordinario 36 mesi – Requisito 01/11/2019)

	2016		2017		2018		2019	
	01/01/2016	01/11/2016	01/01/2017	01/01/2018	01/01/2019	01/11/2019	01/01/2020	
		50% montante sezione II Fondo Capitalizzazione Individuale (5)						
		T.F.R. + INCENTIVO (7)						
		ass. straord. 2 mesi (+2/12 tredicesima) (3)	assegno straordinario 12 mesi (+ tredicesima) (3)	assegno straordinario 12 mesi (+ tredicesima) (3)	assegno straordinario 10 mesi (+ 10/12 tredicesima) (3)			
		€ 3.759,17	€ 22.555,00	€ 22.555,00	€ 18.795,83			
								Pensione INPS 2 mesi (+ 2 mesi tredicesima) (6)
								€ 5.073,94
	stipendio FT 10 mesi (+ 10/12 tredicesima) (1)	rendita FP sez. I 2 mesi (+2/12 tredicesima) (4)	rendita Fondo Pensione sezione I 12 mesi (+ tredicesima) (4)	rendita Fondo Pensione sezione I 12 mesi (+ tredicesima) (4)	rendita Fondo Pensione sezione I 12 mesi (+ tredicesima) (4)			
	€ 33.177,52	€ 963,11	€ 5.778,63	€ 5.778,63	€ 5.778,63			
LORDI >	€ 34.140,62		€ 5.778,63	€ 5.778,63	€ 10.852,57			
	Reddito Lordo Annuo 2016 soggetto a IRPEF (1) + (4)	Reddito Lordo Annuo 2017 soggetto a IRPEF (4)	Reddito Lordo Annuo 2018 soggetto a IRPEF (4)	Reddito Lordo Annuo 2018 soggetto a IRPEF (4) + (6)				

Importi non soggetti a dichiarazione redditi annua

(1)	mensile lordo	€ 3.062,54
(2)	mensile lordo	€ 0,00
(3)	mensile netto	€ 1.735,00
(4)	mensile lordo	€ 444,51
(5)	montante sez. II F. Prev.	€ 0,00
(6)	pensione INPS presunta mensile lorda	€ 2.341,82
(7)	T.F.R. e Incentivo vengono erogati al momento della cessazione, nel caso in esempio: 01/11/2016.	

FISAC - CGIL UNICREDIT GROUP

Il riscatto del 50% del capitale può essere richiesto dagli iscritti/e a forme previdenziali a capitalizzazione individuale, con liquidazione al momento dell'accesso alle prestazioni del Fondo Esuberi Sezione Straordinaria.

Note finali

Nella stesura di questo opuscolo alcuni aspetti sono stati volutamente semplificati.

Per una conoscenza più approfondita con rimandi a leggi, norme e accordi che regolano l'argomento vi rimandiamo alla pubblicazione:

Materiali di documentazione - a cura della FISAC-CGIL in UniCredit -

Approfondimento

sul Fondo di Solidarietà di settore e le sue tipologie di "prestazioni",
con riferimento alle agevolazioni all'esodo previste dall'Accordo 5.02.2016
sulla 2° fase del Piano 2018 di UniCredit - perimetro Italia

Disponibile presso tutte/i le/gli RSA FISAC-CGIL

La Segreteria di Gruppo Fisac CGIL Unicredit Group

(versione 25.03.2016)